NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

Art. 17-bis

Sospensione di termini in materia di sanità

Versione in vigore dal 11 aprile 2017, non più in vigore dal 24 giugno 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Estremi	Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
Capo	I — Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovi-interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli/art-17-bis-sospensione-di-termini-in-materia-di-sanita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it